N. R.G. **2022/104**

TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTI SOMMARI

nella causa iscritta al n. r.g. **104/2022**

PROMOSSA DA

[redacted] **(C.F.** [redacted] elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted] giusta procura in atti

RICORRENTE

CONTRO

[redacted] elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv. [redacted] e dall'avv. [redacted] giusta procura in atti

RESISTENTE

Il Giudice dott. ssa Elisa Di Giovanni, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 5.04.2022, letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione acquisita, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba16352738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616

Visto il ricorso - rubricato "*ricorso anche ex art. 700 c.p.c.*" - depositato il **26.01.2022** con cui [redacted] sulle premesse inerenti: **a**) l'adozione dell'ordinanza del **7.1.2020**, resa dall'intestato Tribunale a definizione del contenzioso scaturito per le infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'intero edificio (sito in Milazzo contrada [redacted] n. [redacted] nel quale è ricompresa l'abitazione di sua proprietà (acquistata giusta atto del 23.05.2013 ai rogiti del Notaio Dott. [redacted] rep. n. 35992 – racc. n. 12674), unitamente a quella di proprietà della resistente [redacted] **b**) la successiva definizione del procedimento incoato da quest'ultima *ex* art. 669 *duodecies* c.p.c. con ordinanza del **10.03.2021**, di inammissibilità del ricorso "*e con l'espresso riconoscimento della chiara disponibilità dell'odierna ricorrente a trovare una soluzione concordata anche in considerazione della possibilità di accedere alle note agevolazioni economiche in atto esistenti anche per gli interventi descritti nell'ordinanza di che trattasi*"; **c**) la tenuta di una condotta improntata a sollecita attivazione, onde dare corso a quanto dichiarato, a fronte della carenza di collaborazione riferibile alla resistente, sotto il profilo riguardante la possibilità di accesso alle agevolazioni economiche previste dallo Stato per dare corso agli interventi necessari ad avviare a soluzione definitiva il grave problema insorto, in difetto delle risorse economiche necessarie; **d**) la ricomprensione degli interventi necessari ed urgenti - anche onde ovviare all'aggravamento della situazione di degrado affliggente l'abitazione di proprietà - nell'ambito di quelli assoggettabili al regime delle agevolazioni economiche del Superbonus 110%, ovvero del Sismabonus per la parte strutturale (copertura ed interventi di adeguamento sismico) e dell'Ecobonus (per la parte impiantistica e termica) in virtù della relazione tecnica del perito di parte (Arch. [redacted] - ha chiesto al Tribunale: **a**) la condanna della resistente alla esecuzione di "*tutte le opere e tutti gli interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di umidità anche nell'immobile di proprietà della ricorrente così come descritte nella CTU redatta dall'Ing.* [redacted] *e nella CTP redatta dall'Arch.* [redacted] *e cioè ordinando alla Sig.ra*

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f

[redacted] *di partecipare a tutte le attività finalizzate ad accedere alle agevolazioni economiche in atto esistenti (Superbonus 110% etc) e dando atto che la ricorrente si dichiara immediatamente disponibile a dare esecuzione a detti interventi nei termini descritti in ricorso e quindi accedendo alle agevolazioni economiche in atto esistenti*" **concedendo, in via subordinata, l'autorizzazione** "*ad agire in via sostitutiva e quindi a dare corso a tutte le iniziative volte ad ottenere l'accesso alle agevolazioni economiche in atto esistenti per l'intero fabbricato ed ad agire per l'esecuzione dei lavori necessari alla eliminazione delle infiltrazioni ed al ripristino dello stato degli immobili a tal fine ordinando alla Sig.ra* [redacted] *di consentire ogni intervento necessario anche all'interno del proprio immobile ed a quant'altro necessario e conducente*"; **b) in via gradata,** "*previa riqualificazione d'ufficio della istanza cautelare, disporre comunque CTU al fine di, anche sulla scorta della documentazione già in atti, confermare gli interventi necessari a rimuovere la gravissima situazione di pericolo e di danno patita dalla ricorrente così come indicati dal CTU Ing.* [redacted] *nonché al fine di verificare, stante il documentato aggravamento della situazione, eventuali ed ulteriori diversi interventi necessari nonché accertare le cause e quantificare i danni subiti dalla ricorrente anche all'interno del proprio immobile e ciò previa verifica e/o accertamento della fattibilità dell'integrale e necessario intervento a mezzo le agevolazioni statali in atto esistenti e previa indicazione di quella più idonea tra dette agevolazioni*";

rilevato che il procedimento si è svolto nella resistenza di [redacted] **la quale, contestando la ammissibilità (in rito) e la fondatezza degli assunti della ricorrente - all'uopo evidenziando l'interesse, la collaborazione e la disponibilità manifestate (contrariamente a quanto esposto) - ha eccepito la insussistenza dei presupposti per l'accesso alle agevolazioni statali per l'esecuzione dei necessari ed urgenti interventi riparativi - la cui mancata adozione ha ulteriormente aggravato la situazione dell'immobile in titolarità - stante la presenza di** "*opere realizzate in*

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d6530616f5f9f

assenza di permesso di costruire nell'immobile di [redacted]**, concludendo - previa la ulteriore dichiarazione di disponibilità a partecipare all'esecuzione dei "***lavori di rifacimento dell'immobile di cui alla CTU dell'Ing.* [redacted] *nell'ordinanza emessa il 07.01.2020 nel procedimento cautelare n. 1541/2017*"**, anche con le modalità relative all' impiego delle agevolazioni fiscali ed economiche in atto esistenti per l'intero fabbricato, purché manlevata dai possibili, potenziali, futuri pregiudizi patrimoniali e non, (incluse le sanzioni previste dalla legge in materia di interventi edilizi con accesso ad agevolazioni fiscali, e/o comunque di qualsiasi altra natura) in correlazione dell'esecuzione dei detti lavori (svolti grazie ai benefici fiscali statali) - per l' ordine di esecuzione dei lavori, in quanto necessari, urgenti ed improcrastinabili, "*al fine di garantire la sicurezza e la salubrità dell'immobile in questione, gravemente pregiudicate anche per via del tempo sinora inutilmente trascorso*";

rilevato che il procedimento è stato istruito documentalmente;

ritenuto, preliminarmente, che accedendo alla qualificazione - prospettata dalla medesima ricorrente - della domanda cautelare interposta in termini di tutela atipica d'urgenza, le richieste a contenuto risarcitorio avanzate in uno alle conclusioni istruttorie - segnatamente, quelle aventi ad oggetto i danni subiti dalla ricorrente anche all'interno del proprio immobile (cfr. punto **n. 6**) conclusioni ricorso introduttivo) - ove aventi finalità ulteriore a quella individuatrice e delimitatrice della strumentalità della tutela cautelare, vanno dichiarate, in questa sede, inammissibili giacché, allo strumento di cui all'art. 700 c.p.c., sono ontologicamente estranee le statuizioni che accordino una tutela satisfattiva di una pretesa a contenuto patrimoniale economico (tipico, invece, del giudizio di merito a piena cognizione nell'ambito del quale ha senso l'esperimento della CTU tesa alla quantificazione dei danni, salvo a snaturare la sommarietà della cognizione con un

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f

accertamento che, tutt'al più, potrebbe dare origine ad un procedimento di ATP, ricorrendone tutti i presupposti);

ritenuto, d'altra parte, che anche a voler diversamente qualificare la pretesa in termini di azione *ex* artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. - valorizzando il riferimento alla richiesta di CTU finalizzata a "*confermare gli interventi necessari a rimuovere la gravissima situazione di pericolo e di danno patita dalla ricorrente così come indicati dal CTU Ing.* [redacted] *nonché al fine di verificare, stante il documentato aggravamento della situazione, eventuali ed ulteriori diversi interventi necessari*" oltreché, per ciò che qui rileva, ad "*accertare le cause e quantificare i danni subiti dalla ricorrente all'interno del proprio immobile*" che sottende ai fenomeni infiltrativi oggetto del procedimento n. R.G. **1547/2017** svoltosi tra le stesse parti e per i quali è stata disposta CTU tecnica - non può pervenirsi ad esiti di accoglibilità ostandovi il titolo esecutivo - cui, peraltro, entrambe le parti fanno riferimento nei propri scritti - pronunciatosi già in maniera definitiva (data la pacifica assenza di provvedimento di secondo grado quale quello reso su eventuale reclamo o di differente provvedimento di merito) sulla domanda di accertamento delle cause delle lamentate infiltrazioni affliggenti l'appartamento della [redacted] sulla scorta della CTU a firma dell'Ing. [redacted] (cfr. docc. n. 2, n. 3 fascicolo ricorrente) tenuto conto, peraltro, della non sussumibilità della necessità di accesso ai benefici scaturenti dalle agevolazioni fiscali dei cc.dd. Sismabonus e del Superbonus ed Ecobonus tra le sopravvenienze rilevanti *ex* art. 669 *septies* c.p.c. giacché, come emerge dalle stesse allegazioni della ricorrente e dalla documentazione dalla stessa prodotta, trattasi di questione già dedotta nell'ambito del procedimento *ex* art. 669 *duodecies* c.p.c. oltreché afferente - come meglio si dirà *infra* con riguardo alle ulteriori domande cautelari avanzate dalla ricorrente - ad un aspetto di rilevanza prettamente economica, refluente tutt'al più, tra le questioni deducibili nel giudizio di merito (per essere, l'impiego dei benefici statali legati al Sisma bonus al Super bonus ed

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f

all'Ecobonus, avulso dal sistema della tutela urgente accordata dal Tribunale per il pericolo di crollo originato dai fenomeni infiltrativi di cui al procedimento n. R.G. 1547/2017);

ritenuto, a tal proposito, quanto alla domanda cautelare tesa ad ottenere il provvedimento di condanna della resistente alla esecuzione di tutti gli interventi volti ad elidere la situazione di pericolo che affetta l'immobile di via del [redacted] ("*interventi necessari a far cessare le infiltrazioni di umidità anche nell'immobile di proprietà della ricorrente*") - o, in via alternativa, l'autorizzazione ad agire in via sostitutiva (cfr. punto **n. 3**) conclusioni ricorso introduttivo) - che posta l'esistenza, incontestata fra le parti, di un giudicato cautelare relativo all'accertamento delle cause della situazione di degrado in cui versa l'intero fabbricato sito in Milazzo, alla contrada Croce del Capo via [redacted] - per avere, l'ordinanza del 7.1.2020, condannato l'odierna ricorrente alla esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili volti alla eliminazione dello stato di pericolo sulla scorta della CTU a firma dell'Ing. [redacted] - la stessa non è idonea a pervenire ad esiti di accoglibilità;

ritenuto, infatti, che - al di là della qualificazione in termini di tutela *ex* art. 700 c.p.c. o tutela *ex* artt. 688 c.p.c. e 1172 c.c. - la stessa, alla luce già della esposizione narrativa cristallizzata nel ricorso introduttivo, non solo costituisce riproposizione di una domanda già definita con provvedimento del 7.1.2020 (così, ove la ricorrente chiede di ordinare alla [redacted] peraltro, parte vittoriosa nel procedimento n. R.G. 1547/2017 definito con la citata ordinanza del 7.1.2020, di eseguire i lavori di cui alla CTU espletata nel corso del detto procedimento) con l'integrazione delle modalità di cui alla CTP a firma dell'arch. [redacted] ma, altresì, è - in ogni caso - priva del requisito del *fumus*, emergendo, dalla documentazione prodotta dalla [redacted] l'esistenza di una condizione di abuso acclarata dal Comune di Milazzo all'esito di sopralluogo eseguito a mezzo dei tecnici dell'ente il **15.06.2020** (*sub specie* di realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire) che

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f59f4

vulnera l'immobile della [redacted] in guisa da rendere non ingiustificato il timore della resistente di incorrere in sanzioni per l'illegittima utilizzazione di agevolazioni statali e, dunque, infondata la circostanza inerente la tenuta di una condotta ostruzionistica da parte di quest'ultima - né, del resto, potendo il Tribunale autorizzare l'*agere* sostitutivo invocato in presenza della condizione di abuso, a meno di non pervenire ad una *interpretatio abrogans* non consentita della normativa appresso richiamata - (cfr. docc. n. 9, n. 10 a) e 10 b) fascicolo resistente);

ritenuto, a tal proposito, che - anche a voler prescindere dal profilo inerente il venire meno delle esigenze legate alla tutela atipica, indifferibile ed urgente allorché questa sia invocata, come nella fattispecie, in via condizionata ad un aspetto che può costituire, tutt'al più, questione di merito (sull'assunto che la tutela dal pericolo di danno temuto e della salubrità degli ambienti, cui sono connesse le situazioni soggettive legate alla salute dei soggetti che abitano l'immobile della ricorrente, non può essere condizionata dall'interesse ad un risparmio di spesa, giacché, altrimenti, verrebbe meno irrimediabilmente la connotazione non patrimoniale del *periculum* e la funzione tipica cui tendono sia l'art. 700 c.p.c. sia l'art. 1172 c.c.) - in ogni caso, dalla lettura della composita ed articolata normativa in materia di "Bonus casa" - la quale contempla diversi tipi di intervento (Sisma bonus, Eco bonus e Bonus ristrutturazione) - emerge quale requisito oggettivo per l'accesso ai benefici fiscali cui si riferisce la ricorrente - evocati, peraltro, genericamente, se si considera il tenore della perizia di parte riportato nel ricorso, ove non v'è traccia di riferimento alla predisposizione alcuna di eventuale progetto di massima e di nota esplicativa - quello della piena regolarità urbanistico edilizia dell'immobile che anela all'intervento come si desume, tra le altre, dalla previsione relativa alla necessità di subordinare, alla presentazione di apposita comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), gli interventi contemplati dall'art. 119 del D.L. 19.05.2020, n.34 (oltreché, in linea generale, dall'operare del principio ricavabile dall'art. 49 del D.P.R. 380/2001, a

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f

tenore del quale «*gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici*»);

ritenuto, pertanto, che a fronte della richiesta, contenuta nel comma 13 *ter* del citato art. 119, che nella CILA sia indicata - in alternativa agli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione - la attestazione che «*la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967*», emergendo, dalla documentazione in atti, che per l'immobile della ricorrente è presente la sola dichiarazione per cui "*i lavori inerenti alla costruzione di quanto trasferito sono iniziati in data anteriore al 1 settembre 1967*" - in un contesto in cui si dà atto della esistenza di "*piccoli lavori abusivi*" (cfr. doc. n. 1 fascicolo ricorrente) - consegue la inconfigurabilità del presupposto di ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile in epoca anteriore al 1.9.1967 con conseguente carenza del requisito oggettivo sotteso alla presentazione della CILA (tenuto conto, peraltro, che per sanare precedenti situazioni di abuso non basta la CILA, avente valore di autodenuncia, ma occorre, in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, la procedura *ex* art. 36 D.P.R. 380/2001, ove vi concorrano gli altri requisiti);

ritenuto, peraltro, che a diverso esito non potrebbe condurre la perizia di parte prodotta dalla attrice - né, ancora, una eventuale CTU pure richiesta da ambo le parti - in difetto di allegazione e prova della rimozione dell'abuso che si pone quale ostacolo, secondo la normativa richiamata, all'accesso ai benefici;

ritenuto, inoltre, che l'avere proposto ed insistito in un ricorso pure a fronte di un precedente titolo esecutivo - che già prevedeva la condanna ad un *facere* per l'eliminazione di una situazione di pericolo - nella consapevolezza della esistenza di una condizione di abuso edilizio ostativo

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f4

all'accesso ai bonus edilizi, configura circostanza rilevante in termini sia di v*enire contra factum proprium* (rispetto alla posizione di parte soccombente destinataria dell'obbligo di fare di cui alla ordinanza del 7.1.2020) sia di applicazione della norma di cui all'art. 96 c.p.c. (oggetto di specifica istanza di parte resistente);

ritenuto, per il concorso delle superiori argomentazioni, doversi rigettare la domanda cautelare interposta da [redacted] nei confronti di [redacted] con assorbimento di ogni altra questione;

ritenuto che le spese seguono interamente la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri tabellari medi - dato il pregio della attività defensionale tecnica pure al cospetto della materia cautelare - con considerazione di sola fase studio ed introduttiva (stante la natura del procedimento e la istruttoria documentale);

ritenuto, per la commisurazione in via equitativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., che appare ragionevole il riferimento alla *ratio* della responsabilità per lite temeraria, con conseguente congruità della condanna ad una somma che tenga conto – in misura proporzionale - delle spese di giudizio affrontate che si sarebbero, invero, evitate in considerazione della condotta doverosa omessa, in misura pari ad euro 500,00 euro a favore della controparte;

P.Q.M.

RIGETTA la domanda cautelare interposta da [redacted] nei confronti di [redacted] con assorbimento di ogni altra questione;

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f

CONDANNA parte soccombente alla refusione delle spese del procedimento che si liquidano in **2.500,00** (di cui € 1.690,00 per fase studio ed € 810,00 per fase introduttiva);

CONDANNA parte soccombente al pagamento in favore della resistente della somma pari ad **€ 500,00** ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;

Si comunichi.

Barcellona P.G., **5.04.2022**

Il GIUDICE

dott. ssa Elisa Di Giovanni

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. **15 D.M. 44/2011.**

Firmato Da: DI GIOVANNI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 736e825d12fc47eaba163f2738c57c5f - Firmato Da: ARCILESI FRANCESCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3d8530616f5f9f